



# COMUNE DI VIGGIANO

## PROVINCIA DI POTENZA

ORDINANZA n. 36

Prt.G.0015093/2019

### IL SINDACO

**PREMESSO** che, il Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza con Circolare nr. 555/O.P./0001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dopo i fatti verificatisi a Torino nel corso della finale di Champion League, ha posto in evidenza “ la necessitadi qualificare” - Nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative” ;

- nella predetta circolare n. 555/O.P./0001991/2017/1, tra le misure attinenti la safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”.

- che con successiva circolare n. 11001/1/110 (10) del 18/07/2018, sono stati diramati i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche ;

**CONSIDERATO** che le semplificazioni procedurali e le misure legislative adottate per promuovere e agevolare le forme di libera concorrenza, hanno avuto come effetto collaterale non previsto la proliferazione di un elevato numero di attività commerciali del settore alimentare e misto, le quali senza alcun tipo di limite legale, vendono tra gli altri, generi alimentari e bevande alcoliche di diversa gradazione, aggravando pesantemente il fenomeno della loro diffusione e la facilità di approvvigionamento da parte dei consumatori, senza che l'Amministrazione Comunale e le altre Istituzioni, comprese le Forze dell'Ordine piu' in generale, possano disporre di quegli strumenti di controllo tipici che l'ordinamento giuridico, e in particolare il T.U.L.P.S., mette a disposizione solo nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti alcolici ;

- che l'attività di vendita di alcolici effettuata al di fuori dai pubblici esercizi in ragione della liberalizzazione dell'esercizio dell'attività commerciale, non trova limitazioni o vincoli d'esercizio nelle il consumo di bevande alcoliche e/o superalcoliche determina oggettivamente una situazione di potenziale pericolo e criticità per l'incolumità e la sicurezza pubblica:

**RILEVATO** che, in linea con la normativa vigente, e così come avvenuto negli anni precedenti, per la determinazione della safety e della security delle manifestazioni in programma sul territorio comunale, in occasione della Festività di Maria S.S. ma del Monte di Viggiano, è opportuno adottare provvedimenti per il periodo di svolgimento dei tutte le manifestazioni che si terranno in occasione della predetta festività finalizzati : a limitare in determinati orari la vendita e la somministrazione di bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro o lattine,

### DATO ATTO che :

- dell'adozione della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto , della Provincia di Potenza , ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. ;

### VISTI :

- Il Testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 N. 773 ;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 ;
- la Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 (10) del 18/07/2018 ;
- il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125 ;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali “ e s.m.i. come modificato dal D.L. 20/2/2017 n. 14 convertito in legge 18/4/17 n. 48 ;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, con cui si disciplina l'ambito di applicazione dell'art. 54 del Dlgs. 18/8/2000 n. 267 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali ;

- la legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i. ;
- il D.Lgs. 114/98 ;
- l'art. 3 della legge 241/90 e s.m.i. ;
- l'art. 5 comma 2 della legge n. 287/91 ;
- gli artt. 650 e 689 del Codice Penale ;
- il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ;

### **ORDINA**

Per la causale espressa in premessa, e dunque per motivi di ordine, sicurezza ed incolumità pubblica, su tutto il territorio comunale, nei giorni 30 e 31 agosto 2019 , 1,2 e 3 settembre 2019 :

➤ **dalle ore 21:00 alle ore 07:00 del giorno successivo:**

- il divieto di somministrazione e/o vendita di bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro o lattine, prescrivendo che la relativa bevanda dovrà essere consumata all'esterno dei locali unicamente in bicchieri di plastica da smaltire negli appositi contenitori di raccolta;
- il divieto di cui sopra si applica indistintamente a tutte le categorie di esercenti di pubblici esercizi di somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande nonché ai titolari di attività autorizzate per l'esercizio del commercio di alimenti e bevande su aree pubbliche in forma itinerante;

➤ **dalle ore 03:00 alle 07:00 del giorno successivo:**

- il divieto di somministrazione e/o vendita di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualunque contenitore;
  - il divieto di cui sopra si applica indistintamente a tutte le categorie di esercenti di pubblici esercizi di somministrazione e/o vendita di alimenti e bevande nonché ai titolari di attività autorizzate per l'esercizio del commercio di alimenti e bevande su aree pubbliche in forma itinerante;
- Le inosservanze alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 17 del T.U.L.P.S., salva l'applicazione di ogni altra sanzione amministrativa e penale per gli illeciti costituenti reato e/o violazione amministrativa ;
- fatte salve le responsabilità penali previste dall'art. 650 del codice penale in caso di inottemperanza all'ordinanza e le eventuali specifiche sanzioni amministrative previste dalla legislazione, i trasgressori, esercenti di pubblico esercizio saranno soggetti alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività sino alla conclusione della manifestazione ;
- chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, sarà inoltre soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 , ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 e 1 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ;

### **DISPONE**

Tutti gli esercenti destinatari della presente Ordinanza sono obbligati ad esporre in maniera ben visibile un avviso all'utenza dei divieti sopra meglio esplicitati.

Alla vigilanza ed al controllo sull'osservanza della presente ordinanza provvedono gli organi di Polizia Statale e la Polizia locale, i quali procederanno in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste.

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che sia trasmessa:

- agli esercenti destinatari del provvedimento ;
- al Prefetto di Potenza ;
- alla Questura di Potenza ;
- agli uffici di Polizia e Comandi d'Arma presenti sul territorio comunale ;

### **AVVERTE**

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico a cura e spese dell'Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sarà conservata agli atti del Comune.

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 07 agosto 1990 n°241, si avverte che, avverso la presente dell'ordinanza, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale della Basilicata

ovvero in via alternativa potrà proporre ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

VIGGIANO , 28 agosto 2019



IL SINDACO  
Avv. Amedeo CICALA